



EUROGEO s.n.c.

Via Giorgio e Guido Paglia, n° 21 – 24122 **BERGAMO** – e-mail: bergamo@eurogeo.net
Tel. +39 035 248689 – Fax +39 035 271216

COMUNE DI PEDRENGO	E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0009629/2026 del 03/09/2026	
Classificazione 6.8	
Firmatario: Renato Caldarelli	

REL. ELM-01 03/09/2026



COMUNE DI PEDRENGO

Piazza Elena Frizzoni – 24066 Pedrengo (BG)

Regolamento comunale per la localizzazione, installazione, modifica e risanamento di impianti per telecomunicazioni e radiotelevisivi

(ai sensi della L.R. n. 11 del 11/05/2001 e della D.G.R. VII/7351 del 11/12/2001 e s.m.i.)

Relazione Tecnica

Bergamo, settembre 2026



SOMMARIO

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	2
Art. 2 - Ambito di applicazione	3
TITOLO II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	5
Art. 3 - Autorizzazione	5
Art. 4 - Modifiche e disattivazione di impianti	9
TITOLO III - LOCALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO	11
Art. 5 - Individuazione delle aree per l'installazione degli impianti	11
Art. 6 - Norme progettuali per l'installazione	13
Art. 7 - Inserimento ambientale	13
Art. 8 - Adeguamento di impianti esistenti	16
Art. 9 - Impianti temporanei di telefonia mobile	17
Art. 10 - Impianti radioamatoriali.....	18
Art. 11 - Piani di localizzazione.....	19
Art. 12 - Dismissione di impianti	20
TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI	22
Art. 13 - Vigilanza e controllo.....	22
Art. 14 - Revoche e sanzioni	23
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI.....	25
Art. 15 - Norme di rinvio.....	25
Art. 16 - Durata e modifiche al Regolamento	25
Art. 17 - Entrata in vigore.....	25

ALLEGATI

- ALL. 1: Elenco principali norme relative ai campi elettromagnetici da telefonia mobile
- ALL. 2: Schede di censimento dei siti presenti sul territorio comunale

TAVOLE

- TAV. 1: Localizzazione degli impianti e zonizzazione del territorio comunale (scala 1:5.000)



TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi della normativa vigente in materia (Allegato 1), disciplina per quanto di competenza comunale l'installazione, la modifica, l'adeguamento e l'esercizio degli impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione.
2. Il Regolamento si prefigge di:
 - a. minimizzare l'esposizione della popolazione alle radiazioni non ionizzanti generate da impianti e apparecchi per telefonia mobile, con particolare riferimento ai siti sensibili, al fine di tutelare la salute umana, l'ambiente e il paesaggio come bene primario;
 - b. razionalizzare la collocazione delle installazioni sul territorio comunale, privilegiando l'utilizzo di supporti già esistenti (es. torri faro centro sportivo, torre acquedotto, torri per la pubblica illuminazione, etc.);
 - c. collocare gli impianti prioritariamente in aree di proprietà comunale o su aree rese disponibili dall'Amministrazione Comunale;
 - d. guidare l'Amministrazione Comunale nella valutazione del piano delle localizzazioni redatto dai gestori;
 - e. introdurre un sistema di rilevamento per il monitoraggio in continuo dei campi elettromagnetici generati dagli impianti che consenta di verificare la corrispondenza delle emissioni effettive a quelle dichiarate in fase previsionale;
 - f. indirizzare i gestori verso l'adozione delle migliori tecnologie, tenuto conto, oltre che della qualità del servizio svolto, anche della minimizzazione dei valori di campo elettromagnetico;
 - g. definire le azioni di risanamento e le modalità di controllo e vigilanza, limitatamente alle funzioni di competenza del Comune;
 - h. individuare idonei strumenti, azioni di monitoraggio e controllo del territorio con l'obiettivo primario di garantire partecipazione, trasparenza ed informazione alla cittadinanza.



Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano agli impianti e alle apparecchiature fisse per la generazione e la trasmissione dei segnali di telecomunicazione e radiotelevisione operanti nell'intervallo di frequenza compreso tra 100 kHz e 300 GHz (alte frequenze), così come definiti dalla L.R. 11/2001.
2. Per impianto fisso si intende un manufatto composto da un punto antenna e da una centralina dotata dei relativi quadri elettrici: il punto antenna può raggruppare una o più antenne di varie dimensioni e può richiedere l'installazione di un palo. La centralina e i relativi apparati sono inseriti in una cabina, le cui dimensioni e i materiali di fabbricazione possono variare. In base alle dimensioni, il palo di insediamento delle antenne può richiedere diverse modalità di ancoraggio all'elemento in cui esso viene installato (suolo, tetto di un fabbricato, etc.).
3. L'applicazione riguarda sia gli impianti di nuova costruzione sia gli impianti esistenti.
4. Sono esenti dalle disposizioni del presente Regolamento i seguenti impianti:
 - impianti radioamatoriali protetti dal diritto d'antenna, principio giuridico che garantisce ad ogni cittadino e radioamatore il diritto di installare antenne per la ricezione e la trasmissione di segnali radiofonici, televisivi e telematici;
 - antenne TV e parabole satellitari domestiche per la ricezione televisiva residenziale;
 - reti private aziendali o ponti radio interni, ovvero sistemi di comunicazione wireless a uso strettamente privato o aziendale che non offrono servizi al pubblico;
 - impianti delle forze dell'ordine e di soccorso, escluse per evidenti motivi di sicurezza e ordine pubblico.
5. In ogni caso, gli impianti e le apparecchiature di cui al comma 4 devono essere impiegati garantendo il rispetto dei limiti di esposizione per la popolazione indicati dalla normativa statale vigente (Legge Quadro n. 36/2001, D.lgs. 259/2003, D.lgs. 208/2021 e s.m.i.).
6. Non sono soggetti agli obblighi di comunicazione o di autorizzazione previsti dal presente Regolamento e dalla vigente normativa in materia i sottoelencati dispositivi emittenti campi elettromagnetici a radiofrequenza impiegati in ambiente di lavoro e abitativo:
 - telecomandi a distanza, allarmi anti-intrusione, rete di telefoni interni "cordless";



- controlli di processo, comandi di carrelli mobili automatici, cercapersone;
- dispositivi di comunicazione tra apparecchiature informatiche (interfaccia radio per computer e/o periferiche);
- ripetitori di segnali video per manifestazioni congressuali, sportive e similari;
- sistemi di comunicazione in cuffia per lavoratori o per traduzione simultanea.



TITOLO II - PROCEDURE AUTORIZZATIVE

Art. 3 - Autorizzazione

1. L'installazione, l'ampliamento e/o la modifica degli impianti di cui all'art. 2 è soggetta alla preventiva procedura autorizzativa del Comune, rilasciata nel rispetto delle norme e del presente Regolamento, acquisito il parere di ARPA e degli eventuali enti interessati.
2. Ai sensi dell'art. 24, commi 4 e 5, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Pedrengo, l'installazione degli impianti di cui all'art. 2 del presente Regolamento è soggetta a Permesso di Costruire previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, la quale potrà proporre il diniego autorizzativo per impianti che rechino grave danno al paesaggio.
3. Il gestore dell'impianto presenta al Comune di Pedrengo:
 - a. un'istanza autorizzativa nei casi ricadenti nell'art. 44 del D.lgs. 259/2003 (come modificato dal D.lgs. 207/2021). L'istanza viene presentata con la documentazione richiesta dal modello A dell'Allegato 13 del D.lgs. 259/2003, fino alla pubblicazione dei nuovi modelli previsti dall'art. 5 comma 4 D.lgs. 207/2021 per impianti aventi potenza totale al connettore d'antenna superiore a 20 W;
 - b. una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.) per impianti/modifiche ricadenti in quanto previsto dall'art. 45 del D.lgs. 259/2003 (come modificato dal D.lgs. 207/2021) e dall'art. 44 comma 3 del D.lgs. 259/2003 (come modificato dal D.lgs. 207/2021) (installazione di impianti con potenza in singola antenna uguale od inferiore ai 20 Watt). L'invio della SCIA deve avvenire contestualmente ad ARPA (art. 45 comma 2 del D.lgs. 259/2003 come modificato dal D.lgs. 207/2021). In questi casi la documentazione che il gestore deve allegare deve essere conforme a quanto descritto dal modello B di cui all'Allegato 13 del D.lgs. 259/2003, fino alla pubblicazione dei nuovi modelli previsti dall'art. 5 comma 4 D.lgs. 207/2021.
4. Ai sensi della L.R. n. 11/2001, art. 7, comma 2, l'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio dell'impianto deve essere corredata dai seguenti dati:



- a. estremi della concessione governativa, ossia l'atto amministrativo ufficiale con cui lo Stato italiano autorizza un soggetto pubblico o privato ad installare e operare un nuovo impianto di trasmissione per diffondere programmi radiofonici o televisivi;
- b. progetto dell'impianto, informazioni, documentazione tecnica, nonché valutazioni e misure preventive indicate nell'Allegato B della L.R. n. 11/2001, riportate in Tabella 1 al presente articolo;
- c. dichiarazione di conformità ai limiti di esposizione di cui all'art. 3 della L.R. n. 11/2001;
- d. copia dell'istanza presentata ad ARPA al fine del rilascio del parere di competenza sul rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa;
- e. copia dell'istanza presentata al Comune al fine del rilascio della concessione edilizia o di altre autorizzazioni previste in sede comunale, quando necessarie;
- f. eventuali pareri o autorizzazioni, propedeutici alla realizzazione dell'impianto, previsti dalla normativa vigente, anche in relazione a vincoli ambientali, architettonici e territoriali o vincoli d'uso o accesso al manufatto o all'area dove è prevista l'installazione;
- g. atto di impegno, sottoscritto dal titolare dell'impianto o da suo legale rappresentante, ad una corretta manutenzione dell'impianto e ad eseguire, nel caso di disattivazione, i relativi interventi sull'impianto fino alla completa demolizione, ripristinando il sito in armonia con il contesto territoriale, riportandolo a condizioni migliorative rispetto allo stato quo ante (sistemazione pavimentazione e/o area a verde, piantumazioni);
- h. certificato fideiussorio relativo agli oneri di smantellamento e ripristino ambientale.

Tabella 1: Documentazione tecnica da allegare alla richiesta di autorizzazione comunale all'installazione di impianti di telecomunicazione e radiotelevisione (L.R. n. 11/2001, art. 7, comma 2).

A) DATI ANAGRAFICI
Per ciascuno dei soggetti di seguito elencati riportare i dati anagrafici: 1. gestore impianto; 2. responsabile tecnico; 3. proprietà eventuale struttura di supporto su cui viene installato l'impianto; 4. proprietà eventuale edificio o terreno su cui è localizzata la struttura di supporto.
B) DESCRIZIONE DELL'IMPIANTO
1. Per ogni tipologia di antenna/pannello trasmittente riportare: a. modello e marca; b. dimensioni; c. guadagno massimo (specificare se in dBi o dBd); d. tabulazione del guadagno in funzione dell'angolo (risoluzione di un grado) sul piano orizzontale e su



quello verticale contenenti la direzione di massimo guadagno.

2. Nel caso di stazioni radio base, per ogni settore e per ogni tecnica di trasmissione riportare:
 - a. tipo e numero di antenne utilizzate;
 - b. angolo orizzontale di puntamento delle antenne rispetto al nord geografico;
 - c. inclinazione elettrica e meccanica rispetto alla verticale;
 - d. numero massimo di canali e/o portanti attivabili;
 - e. potenza di alimentazione per ciascun canale e/o portante;
 - f. potenza al connettore d'antenna per ciascun canale e/o portante o in alternativa attenuazioni totali.
3. Nel caso di impianti radio-televisivi, oltre alla frequenza o canale autorizzato, riportare:
 - a. tipo e numero totale di antenne e/o pannelli utilizzati;
 - b. potenza totale di alimentazione;
 - c. distribuzione della potenza di alimentazione ai singoli pannelli e/o antenne comprensiva delle perdite;
 - d. eventuali differenze di fase di alimentazione tra i pannelli e/o antenne;
 - e. diagrammi orizzontali e verticali lungo le direzioni di massimo guadagno dell'intero sistema radiante.

C) SITO DI INSTALLAZIONE

1. Indirizzo del sito
2. Prospetti orizzontali e verticali in scala dell'impianto e della struttura di supporto (traliccio, edificio, etc.) con indicati il punto di fissaggio, l'altezza del centro elettrico e l'orientamento di ciascuna antenna e/o pannello. Nel caso di stazione radio base, evidenziare le antenne trasmettenti e per ciascuna di esse indicare la tecnica di trasmissione e il numero di canali/portanti assegnati. Nei prospetti deve essere riportato qualsiasi tipo di impianti pre-esistenti (antenne riceventi e trasmettenti, gruppi di condizionamento, etc.) anche gestiti da altre società.

D) DESCRIZIONE DELL'AREA

1. Planimetria in scala 1:2.000 dell'area circostante l'impianto con raggio di almeno 200 metri dalle antenne trasmettenti per potenze totali dell'impianto (intese come somma delle potenze ai connettori di ciascuna antenna) non superiori a 1 kW, di almeno 500 metri dalle antenne trasmettenti per potenze totali superiori a 1kW e con l'indicazione delle altimetrie degli edifici aggiornate alla data di presentazione del progetto.
2. Fotografie, ove lo stato dei luoghi lo renda possibile, a 360° sul piano orizzontale nel punto d'installazione dell'impianto. Per le stazioni radio base riportare sulle fotografie anche le direzioni di puntamento dei settori, per gli impianti radiotelevisivi solo le direzioni nord/sud/est/ovest.

E) VALUTAZIONI E MISURE PREVENTIVE

1. Valutazione delle intensità dei campi elettrici generati dall'impianto in condizioni di massimo esercizio e in posizioni significative e/o cautelative nell'area di cui al punto D.1. Per ogni punto bersaglio scelto riportare le coordinate spaziali rispetto ad una definita origine, la posizione orizzontale sulla planimetria 1:2.000 di cui al punto D.1 e la destinazione d'uso, se nota, dell'area da esso individuata.
2. Misura del valore di fondo del campo elettrico alla base del sistema di sostegno nell'intervallo di frequenza 1-3.000 MHz per gli impianti non ancora attivi (non saranno ritenute valide le misurazioni del fondo effettuate in punti diversi da quello indicato, quali ad esempio la sede stradale). La misura dovrà essere rappresentativa della situazione attuale e, comunque, non antecedente a tre mesi. Inoltre, dovrà essere fornita come valore "max hold".
3. Descrizione delle misure previste per la limitazione degli accessi in prossimità dell'impianto e nelle eventuali aree con superamento dei limiti d'esposizione per la popolazione (se tali aree esistono, devono essere indicate nei prospetti di cui al punto C.2).
4. Descrizione delle procedure e delle azioni previste per la limitazione dell'esposizione degli operatori addetti alla manutenzione dell'impianto ai sensi del D.lgs. n. 626 del 19 settembre 1994 e s.m.i.



5. L'ufficio tecnico conclude il procedimento autorizzativo entro 90 giorni dal ricevimento dell'istanza, comunicandone l'esito al titolare e ad ARPA ed indicando eventuali prescrizioni. Il titolare dell'impianto può conseguentemente provvedere all'installazione e messa in esercizio.
6. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il gestore è autorizzato a procedere con l'inizio lavori, dandone comunicazione preventiva. Le opere dovranno essere completate entro 12 mesi dalla formazione del titolo autorizzativo, salvo proroghe di legge per situazioni eccezionali.
7. L'autorizzazione rilasciata conterrà le eventuali prescrizioni, volte a regolamentare:
 - la durata delle autorizzazioni d'uso dell'area oggetto dell'installazione;
 - i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto;
 - le modalità di controllo;
 - le modalità di manutenzione, rimozione e ripristino dei luoghi.
8. Per gli impianti localizzati su area pubblica, prima del rilascio dell'autorizzazione, dovrà anche essere approvato uno schema di convenzione da parte della Giunta comunale, volto a regolamentare almeno:
 - la durata della concessione d'uso dell'area oggetto dell'installazione;
 - il corrispettivo previsto per la concessione;
 - i vincoli posti alla realizzazione dell'impianto;
 - le modalità di controllo delle emissioni causate dallo stesso;
 - le modalità manutentive degli impianti;
 - l'obbligatorietà di rimozione degli impianti ed il ripristino delle aree su cui essi erano installati una volta scaduta la validità della concessione;
 - le forme di garanzia per gli obblighi sopra previsti;
 - le cause per eventuali revoche o risoluzioni anticipate della concessione.
9. Entro 10 giorni dall'entrata in esercizio dell'impianto, il gestore invia comunicazione finalizzata all'installazione e all'esercizio dell'impianto al Comune e ad ARPA, dichiarando sotto la propria responsabilità la conformità dell'impianto al progetto presentato e l'osservanza delle prescrizioni di cui alla L.R. n. 11/2001, art. 3, commi 1, 2 e 3.



10. Ai sensi dell'art. 24, commi 1 e 3, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio del Comune di Pedrengo, l'installazione di impianti di cui all'art. 2 del presente Regolamento è vietata all'interno dei territori rurali e naturalistici e del nucleo di antica formazione, come definiti dal Documento di Piano. Le installazioni sono inoltre vietate su beni di interesse storico e ambientale.
11. È vietata l'installazione di impianti carrati, ovvero impianti mobili composti da antenna, centralina e carrello di spostamento, su area sia privata sia pubblica nei seguenti casi:
- quando l'occupazione di suolo pubblico danneggia la viabilità, il decoro architettonico o paesaggistico-ambientale o la sicurezza pubblica;
 - quando ARPA rileva il superamento dei limiti di emissione;
- e nelle seguenti aree indicate dal Piano di Governo del Territorio vigente:
- nucleo di antica formazione;
 - aree agricole;
 - ambiti di regolazione residenziali;
 - ambiti di trasformazione residenziali;
 - aree soggette a vicoli di natura paesaggistico-ambientale.
12. L'impianto carrato temporaneo deve comunque soggiacere alle prescrizioni autorizzative previste all'art. 3 del presente regolamento.
13. Si considera temporanea l'installazione di impianto non superiore a 120 giorni, con un massimo di 6 mesi per casi particolari e documentati quali situazioni di emergenza, sicurezza, manifestazioni pubbliche.

Art. 4 - Modifiche e disattivazione di impianti

1. Il gestore è tenuto a modificare le modalità di esercizio dell'impianto in modo tale da rispettare i limiti indicati dalla normativa vigente e le condizioni previste dall'autorizzazione di cui all'art. 3 del presente documento, nel caso in cui l'ARPA ne verifichi il mancato rispetto. In caso di inottemperanza, l'ARPA ne dà comunicazione immediata al Comune e



all'ATS. Il Comune può disporre il divieto di utilizzazione dell'impianto e, in caso di reiterata inadempienza, revocare l'autorizzazione.

2. Nel caso di variazione di titolarità dell'impianto, il nuovo gestore presenta entro trenta giorni dalla variazione apposita comunicazione al Comune e all'ARPA. Nel caso di disattivazione dell'impianto, il gestore presenta entro trenta giorni dalla disattivazione apposita comunicazione al Comune e all'ARPA, fatte salve differenti clausole presenti nella convenzione/contratto.
3. In caso di variazione delle caratteristiche tecniche o delle modalità d'impiego degli impianti (determinanti ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 3 del presente Regolamento), il gestore dà apposita comunicazione al Comune e all'ARPA, con un preavviso di 60 giorni rispetto alla variazione che si intende effettuare. Il gestore deve contestualmente presentare valutazioni sulle conseguenze che le variazioni determinano in relazione all'esposizione ai campi elettromagnetici.
4. Nel caso in cui, a causa delle modifiche da apportarsi, sia prevedibile un aumento delle esposizioni o della potenza di emissione dell'impianto rispetto a quanto previsto nel provvedimento di autorizzazione, l'impianto deve essere assoggettato a un nuovo procedimento autorizzativo.



TITOLO III - LOCALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI SUL TERRITORIO

Art. 5 - Individuazione delle aree per l'installazione degli impianti

1. Con riferimento alla L.R. n. 11 del 11/05/2001 e alla D.G.R. n. VII/7351 del 11/12/2001, il territorio comunale di Pedrengo (BG) è stato così suddiviso:
 - a. Aree di divieto = aree con la presenza di recettori sensibili quali asili, scuole, ospedali, strutture di accoglienza socio-assistenziali, carceri, oratori, parchi gioco, centri di aggregazione e relative pertinenze e strutture che ospitano soggetti minorenni.

Localizzazioni consentite: impianti con potenza totale ai connettori di antenna inferiore a 7 W.
 - b. Aree di particolare tutela = aree comprese entro il limite di 100 metri dal perimetro di delimitazione delle aree di divieto.

Localizzazioni consentite: impianti con potenza totale ai connettori di antenna inferiore a 300 W.
 - c. Area 1 = insieme delle parti di territorio comunale che, una per ciascun centro o nucleo abitato, sono singolarmente delimitate dal perimetro continuo che comprende unicamente tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi del relativo centro o nucleo abitato (art. 4 del Codice della Strada); non sono compresi gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Localizzazioni consentite: impianti con potenza totale ai connettori di antenna inferiore a 1.000 W.
 - d. Area 2 = parte di territorio comunale non rientrante nelle aree definite al precedente comma 1, lett. a-b-c.

Localizzazioni consentite: impianti con qualsiasi potenza totale ai connettori di antenna.
2. La potenza totale ai connettori di antenna indicata al precedente comma 1, da confrontare con le soglie stabilite dalla D.G.R. n. 7351/2001, è riferita, per ogni impianto, separatamente, alla singola tecnica trasmissiva e alla singola frequenza di



ricezione/trasmissione, come da indicazioni fornite da Regione Lombardia con nota prot. T1.2015.0061002 del 01/12/2015.

3. I limiti alla potenza totale ai connettori di antenna di cui al comma 1, lett. a-b-c, non si applicano agli impianti la cui data di accensione è antecedente alla data di entrata in vigore della L.R. n. 11/2001.
4. Le aree di cui al comma 1 sono individuate nella cartografia allegata come parte integrante al presente Regolamento (TAVOLA 1).
5. L'Amministrazione Comunale aggiorna la cartografia di cui al comma 4 del presente articolo qualora dovesse variare la delimitazione del centro abitato o la natura/consistenza delle aree di particolare tutela, rispetto alla situazione accertata alla data di approvazione del presente Regolamento.
6. I criteri adottati per individuare le aree nelle quali è consentita l'installazione si basano sui principi della normativa vigente. In particolare, le aree con vocazione ad ospitare le predette localizzazioni sono state individuate tenendo principalmente conto che:
 - non risultino in corrispondenza di recettori sensibili quali asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socio-assistenziali, ospedali, oratori, parchi gioco, strutture e pertinenze che ospitano soggetti minorenni;
 - non risultino in ambiti di valenza paesaggistico-ambientale o in classe di sensibilità paesaggistica alta e media;
 - garantiscano il rispetto degli strumenti urbanistici comunali e del Regolamento edilizio;
 - minimizzino l'esposizione degli abitanti ai campi elettromagnetici emessi dagli impianti.
7. Subordinatamente a quanto indicato ai punti precedenti, si devono privilegiare, per quanto possibile, le seguenti peculiarità:
 - zone con impianti pre-esistenti attuando la modalità del co-siting (vedi art. 7 del presente Regolamento);
 - zone industriali, commerciali, terziarie e relative zone a parcheggio;
 - zone destinate a fasce di rispetto del sistema stradale, ferroviario e relativi reliquati;
 - zone destinate a stazioni di carburante;



- zone per impianti tecnologici già esistenti;
 - zone a verde residuale non attrezzato.
8. La formulazione del piano di localizzazione predisposto dai gestori dovrà essere articolato considerando le aree di cui al comma 7. Le aree così individuate serviranno a più gestori e sarà cura dell'Amministrazione impedire che un singolo gestore disponga a titolo esclusivo di tutte le autorizzazioni rilasciabili dal Comune in base alla mappatura approvata.

Art. 6 - Norme progettuali per l'installazione

1. L'installazione degli impianti dovrà essere realizzata in modo da evitare che il centro del sistema radiante sia posizionato a quote inferiori a quelle di edifici destinati a permanenza di persone superiori alle quattro ore, situati:
 - entro 100 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna inferiore a 300 W;
 - entro 250 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna inferiore a 1.000 W;
 - entro 500 metri nel caso di impianti con potenza totale ai connettori d'antenna superiore a 1.000 W.
2. La potenza totale di cui al precedente comma 1 è riferita per ogni impianto alla singola tecnica trasmissiva ed alla singola frequenza di ricezione/trasmissione.

Art. 7 - Inserimento ambientale

1. I gestori degli impianti devono proporre la soluzione tipologica di minor impatto visivo e miglior inserimento nell'ambiente circostante. Gli impianti devono essere progettati in modo tale da favorire l'armonia e l'aspetto estetico nel contesto in cui vanno installati, senza arrecare forte impatto visivo rispetto al contesto di inserimento e, ove possibile, mimetizzandosi adottando idonei accorgimenti, nel rispetto delle Linee Guida del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *"Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni. Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica"*.



2. Per favorire queste finalità, si precisa che:

- l'altezza dei pali di sostegno delle antenne non deve superare di norma i 25 metri, esclusa la parte sommitale del pennacchio;
- la dimensione della cabina costituente la stazione (centralina, quadri elettrici, accessori vari) non deve superare 5 metri di lunghezza, 3 metri di larghezza, 2,50 metri di altezza. La cabina, se viene realizzata in soprassuolo, insieme al palo che sostiene le antenne, è soggetta alla verifica delle distanze previste per i manufatti oggetto della norma che regola la zona urbanistica di riferimento;
- i materiali costituenti la cabina devono essere di comprovata solidità, non precari e trattati all'esterno in modo tale da integrarsi con l'ambiente circostante;
- i vani tecnici e le eventuali opere di recinzione al piede dovranno essere schermati visivamente attraverso siepi e alberature costituite da specie autoctone.

3. Si devono privilegiare scelte cromatiche di tipo neutro che riducano l'impatto visivo dei manufatti e si devono evitare superfici metalliche riflettenti.

4. L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di adottare un "progetto tipo" (che potrà configurarsi come abaco tipologico delle soluzioni ammesse per l'installazione degli impianti in relazione alle diverse situazioni ambientali e territoriali), che preveda elementi di riferimento architettonico al fine di raggiungere un'idonea qualità formale, a cui i gestori dell'impianto dovranno conformarsi nella predisposizione dei loro progetti.

A titolo di esempio, la tinteggiatura dei pali deve risultare in armonia con l'ambiente circostante con l'utilizzo di vernici fotocromatiche.

In generale, si prescrive un mimetismo cromatico con riferimento all'ambiente circostante e con l'utilizzo dei colori predominanti del cielo e/o della campagna, vietando le superfici riflettenti. Nelle aree edificate e in vicinanza di edifici di rilevante valore storico-artistico, si suggerisce di adottare tutti gli accorgimenti possibili per mitigare l'impatto visivo dell'impianto. Si consiglia di sfruttare la morfologia del luogo e gli elementi edilizi presenti (ad es. terrazzi ricavati nelle falde di copertura, torrette, comignoli, canne fumarie) per perseguire il mimetismo degli eventuali vani tecnici e degli apparati di trasmissione.



5. Si fa esplicito obbligo di conservare e mantenere con cura gli impianti, sia per finalità estetiche e di decoro sia per garantire l'efficacia delle misure di protezione eventualmente adottate ai fini del contenimento delle emissioni.
6. Al fine di ridurre l'impatto visivo e paesaggistico, nonché la percezione del rischio e facilitare le operazioni di controllo, devono essere preferite installazioni di impianti di diverse tipologie o di più gestori sulla stessa struttura (co-siting). A tal fine saranno incentivate operazioni di sinergico accordo tra i diversi gestori o l'uso delle medesime strutture impiantistiche.
7. È favorita, laddove presenti e in assenza di condizioni di incompatibilità, la collocazione su manufatti esistenti che, per caratteristiche morfologiche e altezze presenti, possono consentire l'insediamento degli impianti senza arrecare rilevante impatto visivo. L'ufficio tecnico comunale può avvalersi della valutazione della Commissione per il Paesaggio per l'esame delle richieste di installazione.
8. Le installazioni, ove possibile, dovranno essere proposte con il seguente ordine preferenziale:
 - in aree di proprietà pubblica o destinate ad usi di pubblica utilità in prossimità di altri sistemi tecnologici esistenti, privilegiando localizzazioni nelle cui immediate vicinanze non vi sia una permanenza umana superiore alle quattro ore;
 - su tralicci, di proprietà di altri gestori, utilizzati per il sostegno di impianti di telefonia mobile e/o di televisione mobile, già autorizzati;
 - in zone industriali e/o artigianali e/o per attrezzature tecnologiche e in aree adibite a parcheggio;
 - in zone per la viabilità e relative fasce di rispetto, nell'osservanza delle norme di sicurezza stradale e secondo una progettazione integrata col contesto urbanistico di riferimento, nonché sfruttando arredo urbano già esistente (ad esempio rotonde), apparati tecnologici e di illuminazione eventualmente presenti;
 - in altre aree, valutando prioritariamente le localizzazioni migliori possibili sotto il punto di vista tecnico e sotto il punto di vista estetico ambientale, in cui comunque gli impianti non costituiscano ingombri tali da alterare l'orizzonte visivo e gli spazi aperti su porzioni di territorio interessate da elementi tipici.



9. L'installazione di antenne TV e parabole satellitari domestiche deve rispettare i criteri del Regolamento Edilizio del Comune di Pedrengo.

Art. 8 - Adeguamento di impianti esistenti

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 1, della L.R. 11/2001, *"i titolari presentano al Comune e all'ARPA una proposta con i tempi e le modalità per il risanamento degli impianti preesistenti che non rispettano i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità previsti dalle vigenti disposizioni normative; tale proposta è inviata anche alla direzione generale competente in materia ambientale della Giunta regionale"*.
2. Il Comune prescrive al gestore dell'impianto (o ai gestori degli impianti) che concorre a provocare il superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa l'attuazione di interventi di risanamento, da conseguirsi non oltre il termine di sei mesi dalla prescrizione attraverso misure tecniche da individuarsi sotto la responsabilità degli stessi.
3. Qualora l'ARPA verifichi il superamento dei limiti e dei valori di esposizione per la popolazione previsti dalla normativa vigente, ne dà informazione al Sindaco per l'adozione delle misure di competenza e all'ATS. Ove al superamento dei limiti di esposizione e dei valori indicati dalla vigente normativa concorrano più impianti, l'ARPA nella comunicazione indica i coefficienti di riduzione previsti dalla normativa vigente, e propone i tempi per l'attuazione del risanamento.
4. Ai sensi dell'art. 9, comma 2, della L.R. 11/2001, entro 120 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, *"i titolari di impianti situati in aree dove non è consentita l'installazione comunicano al comune, alla direzione generale competente in materia ambientale della giunta regionale e all'ARPA i piani di adeguamento alla regolamentazione urbanistica. La delocalizzazione di impianti deve avvenire, per gli impianti di radiotelevisione, in siti conformi alla pianificazione in materia, e, per gli impianti di diversa tipologia, in siti idonei"*.
5. Il Comune, quando verrà interpellato (ai sensi dell'art. 9, comma 3, della L.R. 11/2001) dalla Giunta regionale, titolare dell'adozione del piano di risanamento al quale i gestori saranno tenuti a conformarsi, si esprimerà tenuto conto che le aree individuate all'art. 7,



comma 8 del presente Regolamento, sono le uniche in cui è possibile autorizzare l'installazione degli impianti oggetto del presente Regolamento.

6. I documenti presentati devono comprendere la dichiarazione di conformità che comprovi il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità delle vigenti disposizioni normative.
7. I gestori con impianti esistenti in aree classificate non idonee dovranno dare precedenza alle loro rilocalizzazioni.
8. L'autorizzazione/concessione del Comune risulterà confermata qualora, oltre all'avvenuto risanamento per eventuali superamenti della norma vigente, la delocalizzazione preveda l'installazione in una delle aree individuate come idonee ai sensi dell'art. 5 del presente Regolamento.
9. Il risanamento e la delocalizzazione in aree idonee, di cui sopra, sono a carico dei gestori dell'impianto.
10. Per le autorizzazioni/concessioni già rilasciate è comunque necessario che il gestore integri la documentazione presentata con le informazioni previste dall'art. 7 della L.R. 11/2001 (così come modificato dalla L.R. 19/2014), nonché dall'art. 6 del presente Regolamento.
11. Al fine di ridurre i tempi di adeguamento di cui sopra e favorire quindi un più rapido spostamento degli impianti esistenti nelle zone di cui nel precedente articolo 5, l'Amministrazione potrà promuovere iniziative incentivanti.

Art. 9 - Impianti temporanei di telefonia mobile

1. Sono da considerarsi impianti mobili quelli destinati ad operare per un periodo di tempo limitato per esigenze funzionali temporanee, collocati su supporto carrellato mobile.
2. L'installazione di impianti temporanei di telefonia mobile è consentita:
 - a. come soluzioni temporanee in occasione di manifestazioni, fiere, convegni ed in ogni caso in cui siano richieste maggiori possibilità di comunicazione e si preveda un



- sovraccarico sulle reti esistenti con possibili disservizi e penalizzazione degli utenti e dei gestori;
- b. per garantire il servizio in seguito alla dismissione di un impianto da delocalizzare su richiesta del Comune;
 - c. in occasione di calamità naturali, per esigenze di pubblica sicurezza ed altre emergenze.
3. Gli impianti mobili possono essere previsti per un tempo massimo di 120 giorni. Il citato termine può essere prorogato qualora si renda necessario per concludere l'iter per il rilascio dell'autorizzazione dell'impianto fisso da delocalizzare. Nell'ipotesi di manifestazioni temporanee, lo stazionamento è consentito per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della manifestazione medesima, fermi restando i tempi tecnici di allestimento e smontaggio.
4. Gli impianti di cui al presente articolo sono tenuti al rispetto dei limiti e al perseguimento dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità vigenti per l'esposizione ai campi elettromagnetici, nonché ai procedimenti autorizzativi di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Art. 10 - Impianti radioamatoriali

- 1. Gli impianti radioamatoriali di cui al presente articolo sono disciplinati dal D.lgs. 259/2003 al Capo VII e all'Allegato n. 26.
- 2. Ai sensi del D.lgs. 259/2003, art. 209, *“i proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprietà di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali”* (comma 1), ma in ogni caso *“le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprietà, secondo la sua destinazione, né arrecare danno alla proprietà medesima od a terzi”* (comma 2) e *“nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato è necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui è dovuta un'equa indennità che, in mancanza di accordo fra le parti, sarà determinata dall'autorità giudiziaria”* (comma 5).



3. La richiesta di installazione di un impianto radioamatoriale sul territorio di Pedrengo deve risultare in conformità con le Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole del Piano di Governo del Territorio. Nel dettaglio, salvo diverse prescrizioni del Piano delle Regole, l'art. 24 vieta l'installazione di impianti per l'emittenza radio e televisiva, stante la loro forte emergenza paesaggistica, all'interno dei territori rurali e naturalistici e del nucleo di antica formazione così come definiti dal Documento di Piano, nonché sui beni di interesse storico ed ambientale.
4. Il gestore dell'impianto radioamatoriale deve richiedere al Comune di Pedrengo il rilascio del Permesso di Costruire, inoltrando il progetto contenente la tipologia esatta dell'impianto che intende installare e dimostrando l'assenza di qualsiasi tipologia di vincolo e il rispetto delle distanze minime e dai confini delle proprietà altrui.
5. Il Comune rilascia il Permesso di Costruire previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio, la quale potrà proporre il diniego autorizzativo per impianti che rechino grave danno al paesaggio.

Art. 11 - Piani di localizzazione

1. Entro il 30 novembre di ogni anno, i gestori di reti di telecomunicazione sono tenuti a presentare ai Comuni e all'ARPA un Piano di localizzazione, articolato per zone di decentramento comunale ove istituite, che descriva lo sviluppo o la modifica dei sistemi da loro gestiti, in riferimento alle aree di ricerca per la collocazione di nuove stazioni e all'ottimizzazione dei sistemi al fine del contenimento delle esposizioni.

Sulla base delle informazioni contenute nei piani di localizzazione, i Comuni promuovono iniziative di coordinamento e razionalizzazione della distribuzione delle stazioni al fine di conseguire l'obiettivo di minimizzare l'esposizione della popolazione, compatibilmente con la qualità del servizio offerto dai sistemi stessi.

2. Il Comune rende pubblici i contenuti del piano di cui al presente articolo, fissando un termine per la presentazione delle osservazioni da parte di cittadini, associazioni o comitati da cui possa derivare pregiudiziale all'installazione dell'impianto.
3. Singole installazioni al di fuori di quelle previste nel Piano di localizzazione annuale possono essere autorizzate quando ricorrano i seguenti presupposti:



- a. nuove installazioni conseguenti ad interventi di bonifica da realizzare mediante delocalizzazione;
- b. nuovi impianti per i quali non sia stato possibile per cause motivate prevedere l'installazione nell'ambito del Piano di localizzazione di cui al presente articolo.

Art. 12 - Dismissione di impianti

1. Il gestore che intenda dismettere un impianto fisso deve presentare tramite lo Sportello Unico Attività Produttive (S.U.A.P.) una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.), allegando alla comunicazione la documentazione appropriata alla consistenza edilizia dell'intervento richiesto secondo quanto previsto dal Regolamento Edilizio vigente.
2. Nella comunicazione il gestore deve indicare le modalità di ripristino del sito (sia esso di proprietà privata o pubblica) in seguito alla dismissione, con particolare riferimento alle opere civili e alle trasformazioni edilizie a suo tempo realizzate in connessione con l'installazione dell'impianto fisso, nonché i termini e/o i limiti secondo i quali intende procedere al ripristino del sito.
3. Il gestore deve presentare la S.C.I.A. almeno 30 giorni prima dell'effettuazione dell'intervento, indicando la data presunta di inizio dei lavori.
4. La concessione dell'area pubblica per l'installazione dell'impianto ha carattere essenzialmente precario ed è subordinata alle esigenze di interesse pubblico, pianificazione urbanistica e gestione del patrimonio comunale. Qualora l'Amministrazione Comunale dovesse avviare l'esecuzione di opere pubbliche nell'area interessata, la concessione si intenderà decaduta o revocata di diritto.
5. Il Comune comunicherà al concessionario la necessità di liberare l'area con un preavviso scritto di almeno 90 giorni. Ricevuta la comunicazione, il privato è obbligato, a proprie totali cure, spese e responsabilità, a smantellare l'antenna e tutte le apparecchiature connesse e ripristinare lo stato dei luoghi nell'originaria condizione di decoro e sicurezza.
6. In caso di inadempienza del privato entro il termine stabilito nel preavviso, il Comune potrà procedere d'ufficio alla rimozione forzata e al ripristino dei luoghi, addebitando i relativi



costi al privato. Non sussiste altresì alcun obbligo in capo all'Amministrazione di individuare un'area alternativa per la ricollocazione dell'impianto.



TITOLO IV - CONTROLLI E SANZIONI

Art. 13 - Vigilanza e controllo

1. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza sulle esposizioni ai campi elettromagnetici e sullo stato dell'ambiente nell'ambito di applicazione del presente Regolamento, avvalendosi dell'ARPA, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L.R. 11/2001.
2. Ai sensi della Legge n. 36/2001, art. 14, comma 4, *“il personale incaricato dei controlli, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, può accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell'ente di appartenenza”*.
3. L'ARPA definisce annualmente un programma di controllo (nonché le modalità e le periodicità) su impianti e apparecchiature che rientrano nel campo di applicazione del presente Regolamento e in particolare su quelli iscritti nel Catasto Informatizzato degli Impianti di Telecomunicazione e Radiotelevisione (CASTEL), individuando eventuali priorità e criteri di realizzazione del programma stesso, in particolare per gli impianti localizzati nelle zone residenziali.
4. Nell'ambito del programma di controllo di cui al comma 3 è comunque prevista, da parte dell'ARPA, l'effettuazione di controlli di esposizione ai campi elettromagnetici in corrispondenza di asili, edifici scolastici, strutture di accoglienza socioassistenziale, ospedali, oratori, parchi gioco, strutture simili e relative pertinenze.
5. Oltre ai controlli previsti dalla L.R. 11/2001, saranno posti a carico dei gestori degli impianti, con le modalità che saranno definite in fase di autorizzazione o nella convenzione per il rilascio della concessione, gli oneri per le forme di controllo integrative volte ad:
 - accertare la conformità dell'impianto realizzato, prima della sua attivazione, al progetto presentato;



- effettuare un monitoraggio della conformità dell'impianto durante l'intero periodo di esercizio/funzionamento, con particolare riferimento ai livelli di emissione del campo elettrico, magnetico e di densità di potenza.

A tale scopo il Comune si avvarrà indifferentemente di ARPA o di soggetti privati idonei e certificati o di organi pubblici competenti in materia.

6. Il Comune, in collaborazione con ARPA, esercita la sua funzione di controllo anche mediante il posizionamento temporaneo di centraline di monitoraggio in continuo. I siti da sottoporre a monitoraggio sono stabiliti dall'Amministrazione Comunale in base a criteri di priorità, tenendo in considerazione la potenza di emissione dell'impianto e la sua rilevanza rispetto alla possibile esposizione dei cittadini.
7. Accertato, tramite il sistema di rilevamento, un livello di emissioni superiore ai limiti fissati dalla legislazione vigente, l'ARPA (o altro ente delegato) verificherà sul posto l'effettivo livello di campo elettromagnetico e la sorgente che lo genera per l'adozione di tutte le misure di salvaguardia della popolazione, compreso la disattivazione dell'impianto che crea l'emissione di campo elettromagnetico al di sopra dei limiti fissati dalla legislazione vigente.
8. Fuori dei casi precedenti, qualora la valutazione dell'istanza di autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto motivi l'attivazione di misure di controllo ad impianto attivo, ARPA, dopo la messa in esercizio dell'impianto, provvede alla verifica del rispetto dei limiti di campo elettromagnetico previsti dalla normativa vigente.
9. Nel caso in cui in un'area idonea si trovi l'esercizio di più impianti, qualora si verificasse il superamento delle disposizioni legislative, sarà necessario effettuare il rilievo in banda stretta per individuare la sorgente (e quindi l'impianto) che provoca il superamento. Tale ulteriore rilievo sarà posto a carico di uno o più concessionari che hanno determinato il superamento.

Art. 14 - Revoche e sanzioni

1. La carenza o l'assenza di interventi di manutenzione, che pregiudichi la sicurezza dell'impianto rispetto all'incolumità delle persone e alla salute pubblica, può comportare la revoca automatica dell'autorizzazione per l'installazione dell'impianto.



2. In caso di mancato adeguamento dell'impianto alle emissioni elettromagnetiche previste dalle disposizioni di legge vigenti e/o di mancata delocalizzazione dell'impianto in una delle aree ritenute idonee dal presente Regolamento, ovvero di mancato adeguamento alle eventuali prescrizioni rilasciate in fase di autorizzazione, il Comune disporrà la revoca dell'autorizzazione.
3. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie a carico del responsabile, secondo quanto previsto dall'art. 12 della L.R. 11/2001, oltre all'obbligo di far cessare l'attività che realizza la violazione stessa o a quello della disattivazione dell'impianto.
4. Ai sensi della Legge n. 11/2001, art. 12, comma 5, *"in caso di superamento dei limiti di esposizione dovuto alle emissioni di impianti di telecomunicazione e di radiotelevisione, trovano applicazione le sanzioni pecuniarie previste dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36"*.



TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15 - Norme di rinvio

1. Il presente regolamento integra le prescrizioni delle NTA del Piano di Governo del Territorio vigente e ad esso si armonizza.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento e nel Piano di Governo del Territorio, si fa riferimento ai disposti normativi nazionali e regionali emanati in materia, nonché alle altre e ulteriori disposizioni di legge che potranno successivamente essere emanate a integrazione e/o a modifica di quelle vigenti.
3. Qualora la normativa dovesse dettare prescrizioni o accorgimenti più restrittivi, essi saranno immediatamente prevalenti su quelli contenuti nel presente Regolamento.

Art. 16 - Durata e modifiche al Regolamento

1. Il presente Regolamento non ha una durata prestabilita. L'Amministrazione Comunale può apportare modifiche al documento ogni qualvolta lo ritenga necessario e/o opportuno.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad avvenuta esecutività della Delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Regolamento stesso.

ALLEGATI

**ELENCO PRINCIPALI NORME
RELATIVE AI CAMPI
ELETTROMAGNETICI DA TELEFONIA
MOBILE**



- 1) D.M. n. 381 del 10 settembre 1998 *“Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di radiofrequenze compatibili con la salute umana”*
- 2) Legge Quadro 22 febbraio 2001, n. 36 *“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”*
- 3) L.R. 11 maggio 2001, n. 11 *“Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e per la radiotelevisione”*
- 4) D.G.R. 11 dicembre 2001, n. VII/7351 *“Criteri per l'individuazione delle aree nelle quali è consentita l'installazione degli impianti per la telecomunicazione e la radiotelevisione e per l'installazione dei medesimi”*
- 5) D.P.C.M. 8 luglio 2003 *“Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz”*
- 6) D.lgs. 1 agosto 2003, n. 259 *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*
- 7) D.lgs. 8 novembre 2021, n. 207 *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”*
- 8) Legge 30 dicembre 2023, n. 214 *“Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”*
- 9) D.Lgs. n. 48 del 24 marzo 2024 *“Disposizioni correttive al decreto legislativo 8 novembre 2021 nr. 207”*
- 10) Linee Guida del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo *“Paesaggio e impianti per le telecomunicazioni. Suggerimenti per la progettazione e la valutazione paesaggistica”*
- 11) Nota Regione Lombardia (Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile Qualità dell'aria, Clima e Sostenibilità Ambientale Rumore ed Inquinanti Fisici) prot. T1.2015.0061002 del 01/12/2015

**SCHEDE DI CENSIMENTO DEI SITI
PRESENTI SUL TERRITORIO
COMUNALE**



Sito nr.	1*	
Indirizzo	Via Giardini (piattaforma ecologica)	
Coordinate	45° 41' 46.5" N	9° 43' 16.1" E
Zonizzazione D.G.R. 7351/2001	Area 2 (consentita qualsiasi p _{TOT_SINGOLO IMPIANTO})	
Stato impianto	Acceso	
Gestore	OpNet S.r.l.	
Denominazione	Gorle 1	
Codice impianto CASTEL ARPA	BG160BG77WLJW	
Tipo impianto	Wireless	
Potenza totale	0,90 W	
Tecnica trasmissiva	Ponte telecomunicazioni	
Tipo ubicazione	Palo/traliccio isolato	
Foto impianto		

**in dismissione*



Sito nr.	2	
Indirizzo	Via G. Garibaldi	
Coordinate	45° 41' 32.5" N	9° 44' 24" E
Zonizzazione D.G.R. 7351/2001	Area 1 ($p_{TOT_SINGOLO\ IMPIANTO} < 1.000\ W$)	
Stato impianto	Acceso	
Gestore 1	Fastweb S.p.A.	
Denominazione	Seriate	Seriate
Codice impianto CASTEL ARPA	BG1601943502P	BG1600107102T
Tipo impianto	Ponte	Telefonia
Potenza totale	0,063 W	420 W
Tecnica trasmissiva	Ponte telecomunicazioni	5G N78
Gestore 2	TIM S.p.A.	
Denominazione	Pedrengo	Pedrengo
Codice impianto CASTEL ARPA	BG160BG65401P	BG160BG07601T
Tipo impianto	Ponte	Telefonia
Potenza totale	1 W	261,88 W
Tecnica trasmissiva	Ponte telecomunicazioni	LTE B34
Tipo ubicazione	Palo/traliccio isolato	
Foto impianto		



Sito nr.	3	
Indirizzo	Via Giovanna D'Arco	
Coordinate	45° 41' 40.8" N	9° 45' 28.7" E
Zonizzazione D.G.R. 7351/2001	Area 2 (consentita qualsiasi pTOT_SINGOLO IMPIANTO)	
Stato impianto	Acceso	
Gestore	Fastweb S.p.A.	
Denominazione	Agrifarma Pedrengo	
Codice impianto CASTEL ARPA	BG160BG24902P	
Tipo impianto	Ponte	
Potenza totale	1 W	
Tecnica trasmissiva	Ponte telecomunicazioni	
Tipo ubicazione	Edificio	
Foto impianto		